

**ATTI PARLAMENTARI**

**V LEGISLATURA**

---

**CAMERA DEI DEPUTATI** **Doc. XIV**  
**n. 2**  
**(1966)**

---

**DECISIONE DELLA CORTE DEI CONTI**  
**SUL**  
**RENDICONTO GENERALE DELLO STATO**

**(Esercizio finanziario 1966)**

**PER LA PARTE ATTINENTE ALLA GESTIONE DEI CAPITOLI NN. 2779, 5041, 5146, DEL MINISTERO DEL TESORO; NN. 5367, 5502 DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI; NN. 1542, 5131 DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO; NN. 1163, 1164 DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE**

---

**Comunicata alla Presidenza il 20 giugno 1969**

---

*N. B.* — La decisione e la relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 1966 per le parti non riguardate dalla presente decisione sono contenute nel *Documento III* - n. 9 della IV Legislatura.

PAGINA BIANCA

## REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

## LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE COMPOSTA DAI SEGUENTI MAGISTRATI

<i>Presidente:</i>	dott. Ferdinando CARBONE
<i>Presidenti di Sezione:</i>	dott. Eduardo GRECO prof. dott. Giuseppe CATALDI dott. Eugenio CAMPBELL dott. Guido OLIVA
<i>Consiglieri:</i>	dott. Gaetano TEMPESTA prof. dott. Antonino DE STEFANO dott. Cesare PASCARELLA dott. Aurelio BONOMI — relatore
<i>Primi referendari:</i>	prof. dott. Salvatore BUSCEMA prof. dott. Francesco GABRI

ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato e conti allegati relativi all'esercizio finanziario 1966 per la parte attinente alla gestione dei capitoli nn. 2779, 5041, 5146 del Ministero del tesoro; nn. 5367, 5502 del Ministero dei lavori pubblici; nn. 1542, 5131 del Ministero della industria e commercio; nn. 1163, 1164 del Ministero della marina mercantile.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 9 aprile 1969 il relatore Consigliere dott. Aurelio Bonomi ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale dott. Vittorio Olivieri Sangiacomo.

## FATTO

Nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1966, la Corte dei conti a Sezioni riunite, accogliendo le richieste del Pubblico Ministero, sospendeva, con ordinanza 25 luglio 1967, il giudizio medesimo per la parte attinente ai risultati della gestione dei capitoli innanzi indicati e sollevava questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'articolo 97 della legge 23 aprile 1966, n. 218 con riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, e delle leggi 3 marzo 1949, n. 52 (articoli 12

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e 13 — primo comma); 14 febbraio 1963, n. 60 (articolo 10 — primo comma — lettere *a* e *d*); 18 luglio 1959, n. 555 (articolo 10); 23 dicembre 1962, n. 1844 (articolo 4); 27 ottobre 1951, n. 1402 (articolo 2 — ultimo comma); 14 novembre 1961, n. 1268 (articolo 5 — secondo comma); 9 febbraio 1963, n. 223 (articolo 5 — secondo comma); 3 gennaio 1960, n. 15 (articoli 1 e 5); con riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Regolare, salvo che per alcune poste che non interessano il presente giudizio, veniva invece dichiarata, con decisione 25 luglio 1967, la restante parte del rendiconto stesso.

L'ordinanza, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, risulta trasmessa il 7 agosto 1967 alla Corte costituzionale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 282 dello 11 novembre 1967.

In pendenza del giudizio innanzi la Corte costituzionale il rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per il 1966 veniva approvato con legge 8 marzo 1968, n. 257.

Con sentenza 18-30 dicembre 1968, n. 142, la Corte costituzionale, confermato l'orientamento, manifestato con la sentenza n. 121 del 1966, in ordine al carattere giurisdizionale del procedimento di parificazione, ha dichiarato inammissibili per manifesta irrilevanza le questioni sollevate da queste Sezioni riunite con la cennata ordinanza 25 luglio 1967.

La sentenza, della quale è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'8 gennaio 1969, risulta trasmessa alla Segreteria di queste Sezioni riunite il 30 dicembre 1968.

Dell'avvenuta trasmissione è stata data comunicazione al Procuratore generale che, con atto 27 gennaio 1969, ha chiesto la fissazione della udienza per l'ulteriore trattazione del giudizio.

Con proprio decreto dell'11 febbraio 1969, il Presidente della Corte ha all'uopo fissato la udienza odierna, nella quale il Procuratore generale, premesse alcune considerazioni in ordine alla recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale circa la sindacabilità, da parte della Corte costituzionale, del giudizio sulla rilevanza, ha chiesto che le Sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 1966, anche nei riguardi dei capitoli nn. 2779, 5041 e 5146 del Ministero del tesoro; nn. 5367, 5502 del Ministero dei lavori pubblici; nn. 1163 e 1164 del Ministero della marina mercantile; nn. 1542, 5131 del Ministero dell'industria e commercio.

## DIRITTO

La Corte costituzionale, con la sentenza 18-30 dicembre 1968, n. 142, ha dichiarato inammissibili per manifesta irrilevanza le questioni di legittimità costituzionale sollevate con l'ordinanza 25 luglio 1967, relativamente all'articolo 97 della legge 23 aprile 1966, n. 218, in riferimento all'articolo 81, comma terzo, della Costituzione, ed agli articoli 12 e 13, primo comma, della legge 3 marzo 1949, n. 52; 10 primo comma, lettera *a* e *d*, della legge 14 febbraio 1963, n. 60; 10 della legge 18 luglio 1959, n. 555; 4 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844; 2, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402; 5, secondo comma, della legge 14 novembre 1961, n. 1268; 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 223; 1 e 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, in riferimento all'articolo 81, comma quarto, della Costituzione.

Detta sentenza fa stato nel presente giudizio il quale, cessata la causa di sospensione, va, quindi, definito per la parte relativa alla gestione dei capitoli nn. 2779, 5041, 5146 del Ministero del tesoro; nn. 5367, 5502 del Ministero dei lavori pubblici; nn. 1542, 5131 del Ministero dell'industria e commercio; nn. 1163, 1164 del Ministero della marina mercantile.

Considerano a tal riguardo le Sezioni riunite che l'intervenuta approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1966, con la legge 8 marzo 1968, n. 257

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— promulgata in pendenza del giudizio innanzi alla Corte Costituzionale — non esercita alcun effetto sul giudizio di parificazione, attesa l'autonoma funzione a cui la pronuncia, in fatto ed in diritto — segnatamente alla stregua delle leggi di bilancio — sulle risultanze della gestione, assolve nell'ordinamento giuridico.

Ai fini del confronto delle risultanze della gestione dei capitoli sopra indicati con le leggi di bilancio, è stata accertata, per le spese ordinate e pagate durante l'esercizio, la concordanza, nelle singole partite e nelle risultanze complessive, dei dati relativi ai capitoli predetti con quelli risultanti dalle scritture tenute dalla Corte, e sono stati, altresì, accertati i residui passivi in base ai decreti ministeriali emanati a norma dell'articolo 53 della legge e degli articoli 275, 452 e 480 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

## P. Q. M.

la Corte dei conti a Sezioni riunite;  
vista la propria ordinanza 25 luglio 1967;  
vista la propria decisione, di pari data, sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1966;

vista la sentenza 18-30 dicembre 1968, n. 142, della Corte costituzionale;  
visti gli articoli 100, comma secondo, e 103, comma secondo della Costituzione;  
visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1389, con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1966 fino all'approvazione del bilancio stesso e non oltre il 28 febbraio 1966, termine prorogato al 30 aprile 1966 con la legge 18 febbraio 1966, n. 63;

vista la legge 23 aprile 1966, n. 218, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 1966

viste le leggi 3 marzo 1949, n. 52, 14 febbraio 1963, n. 60, 18 luglio 1959, n. 555, 23 dicembre 1962, n. 1844, 27 ottobre 1951, n. 1402, 3 gennaio 1960, n. 15, 14 novembre 1961, numero 1268 e 9 febbraio 1963, n. 223;

sulle conformi requisitorie del Pubblico Ministero;

dichiara regolare, in conformità delle proprie scritture, il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1966, anche per la parte relativa ai capitoli nn. 2779, 5041, 5146 del Ministero del tesoro; nn. 5367, 5502 del Ministero dei lavori pubblici; nn. 1542, 5131 del Ministero dell'industria e commercio; nn. 1163, 1164 del Ministero della marina mercantile.

Ordina che la presente decisione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Ministro del tesoro e sia, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 9 aprile 1969.

L'ESTENSORE

*f.to* Bonomi

IL PRESIDENTE

*f.to* Carbone

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 9 aprile 1969.

IL SEGRETARIO

*f.to* Romano